



# **COMUNE DI VERGATO**

Provincia di Bologna

*REGOLAMENTO*  
*per la*  
*RACCOLTA e lo SMALTIMENTO*  
*dei*  
*RIFIUTI*

*Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 15 Luglio 2002*

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi atti alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e della raccolta differenziata nell'ambito del territorio comunale.
2. Esso viene adottato ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D. Lgs. 22/1997, dell'art. 14 della L.R. 27 del 12/7/94 e dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993.
3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
  - a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  - b) i rifiuti radioattivi;
  - c) i rifiuti derivanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - d) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
  - e) le acque di scarico esclusi i rifiuti allo stato liquido;
  - f) i materiali esplosivi in disuso.

#### **ART. 2 DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nel Catalogo Europeo Rifiuti, CER, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
  - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
  - d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
  - e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
  - f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
  - g) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. 22/97, allegato 1 del presente regolamento;
  - h) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del D. Lgs. 22/97, allegato 2 del presente regolamento;
  - i) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D. Lgs. 22/97, allegato 1 del presente regolamento, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D. Lgs. 22/97, allegato 2 del presente regolamento;
  - j) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti a condizione che
    - j1) i rifiuti depositati non contengano policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione, ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

- j2) i rifiuti pericolosi che siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a cura del produttore, con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi. Il termine di durata del deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
- j3) i rifiuti non pericolosi siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a cura del produttore, con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi. Il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
- j4) il deposito temporaneo sia effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- j5) siano rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- k) **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- l) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto all'ambiente circostante;
- m) **combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- n) **compost** da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- o) **stazioni ecologiche di base**: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
- p) **stazioni ecologiche attrezzate**: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
- q) **piattaforme ecologiche**: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme escono i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo smaltimento definitivo;
- r) **frazione umida**: i materiali putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;
- s) **frazione secca**: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione é d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;
- t) **rifiuti speciali recuperabili**: s'intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro smaltimento definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata.

### ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in pericolosi e non pericolosi.

**2. Sono rifiuti urbani:**

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità,
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli ai punti b), c) ed e).

**3. Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motori, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

**4. Sono pericolosi** tutti i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D. Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G, H, ed I dello stesso, allegato 3 del presente regolamento.

**5. Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

- a) Ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa comunale per la gestione dei rifiuti **sono assimilabili** agli urbani per qualità i rifiuti speciali elencati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione del 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, allegato 4 del presente regolamento, nonché gli accessori per l'informatica.
- b) Tali rifiuti sono assimilabili agli urbani anche per quantità qualora la loro produzione annua, in riferimento alla superficie destinata a tale attività non superi i 10 Kg/mq.
- c) Sono comunque **esclusi dall'assimilazione** ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- d) Sono **altresì esclusi dall'assimilazione** ai rifiuti urbani, i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc. derivanti da attività agricole, ed i rifiuti prodotti in sedi diverse da quella per la quale si applica la tariffa per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

**ART. 4 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE**

- 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione e decoro dell'ambiente, nell'osservanza dei seguenti principi generali:
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - b) deve essere garantito il rispetto della qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
  - d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e della pianificazione economica e territoriale;
  - e) devono essere promossi nel seguente ordine di priorità e nell'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi atti a prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti.
- 2. Il Comune promuove la sperimentazione di servizi tendenti a ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate volte al recupero di materiali.
  - 3. Il Comune rivolgerà ai cittadini-utenti adeguate iniziative promozionali e di informazione.

#### **ART. 5 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE**

- 1. Il Comune effettua in regime di privativa la gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento rientranti nelle seguenti categorie:
  - a) rifiuti urbani specificati all'art.3;
  - b) rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art.3.
- 2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dal Comune mediante l'istituzione di una tassa/tariffa.
- 3. La tassa/tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- 4. Nella modulazione della tassa/tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.
- 5. Il Comune può, in qualsiasi momento e fissando le scadenze più opportune, chiedere informazioni tecniche in merito alla produzione ed alla gestione dei rifiuti urbani e speciali al fine di meglio organizzare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
- 6. Gli utenti sono tenuti a fornire le informazioni richieste nei tempi e modi indicati dalla Amministrazione Comunale.

#### **ART. 6 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI**

- 1. In generale, competono ai produttori di rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati le attività di conferimento, o di deposito temporaneo, (fatto salvo quanto previsto alla lettera j), Art. 2), e la successiva consegna al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nei successivi artt.11 e 12.
- 2. Il costo servizio è disciplinato da apposito Regolamento Comunale.

#### **ART. 7 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI**

##### **1.Disposizioni generali**

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base all'art.2 e/o dei rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad una loro adeguata e distinta gestione in osservanza delle norme specifiche di cui al D. Lgs. 22/97, nonché delle disposizioni regionali e provinciali. Nel caso in cui il produttore intenda stipulare con il Comune apposita convenzione per il conferimento dei rifiuti di cui sopra al servizio pubblico di raccolta, è tenuto ad inoltrare specifica richiesta. Valutata la richiesta di convenzionamento e sentiti i pareri degli organi competenti il Comune potrà istituire un servizio integrativo per la gestione di tali rifiuti previo apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale. Saranno applicate in tal caso tariffe approvate ed aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

## **2. Disposizioni per particolari categorie di rifiuti**

### **a) Beni durevoli**

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, a un rivenditore che dovrà provvedere allo smaltimento attraverso apposita convenzione con centri di raccolta autorizzati, comprendendo in questi la Discarica Consortile Co.Se.A. sita in località Cà dei Ladri di Gaggio Montano.

Il Comune nell'ambito del proprio servizio di raccolta r.s.u. può prevedere la realizzazione di stazioni ecologiche attrezzate, destinate alla raccolta temporanea di piccole quantità di questa specifica categoria di rifiuti prodotta da categorie di utenti privati che non siano imprese commerciali, artigianali o industriali.

Nelle località ove non fossero previste stazioni ecologiche attrezzate, i cittadini che devono smaltire beni durevoli, possono concordare telefonicamente, con l'ufficio comunale preposto e/o col gestore del servizio, data e modalità del ritiro.

### **b) Rifiuti sanitari**

Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni.

Per quantitativi non superiori a 200 (duecento) litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.

I rifiuti sanitari pericolosi devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani possono essere conferiti nei normali contenitori di raccolta per RSU.

### **c) Veicoli a motore**

I rifiuti costituiti da veicoli a motore o da loro parti devono essere conferiti dal detentore ai concessionari, alle succursali delle case produttrici ovvero ai centri di raccolta per la messa in sicurezza, l'eventuale recupero di materiali e la rottamazione, autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97.

Il proprietario del veicolo potrà ritenersi libero da ogni responsabilità civile penale ed amministrativa connessa con la proprietà dello stesso solo se in possesso del certificato di rottamazione rilasciato all'atto della consegna ai sensi dell'art.46, comma 4 del D. Lgs. 22/97, dai centri di raccolta o di rottamazione.

Per l'istituzione e la gestione dei centri di raccolta di cui sopra è necessario il rilascio di licenza comunale, previo parere del competente ufficio provinciale.

### **d) Oli esausti**

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.

Tali rifiuti devono essere stoccati in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

### **e) Beni in polietilene**

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio.

## **3. Rifiuti pericolosi**

È fatto obbligo ai produttori di tali rifiuti di non mescolare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi siano essi urbani che assimilati che speciali.

#### **ART. 8 CRITERI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI**

1. In tutto il territorio comunale, è fatto divieto assoluto di abbandonare, sul suolo o nel suolo, al di fuori degli appositi contenitori, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per le acque superficiali e sotterranee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade.
2. È fatto obbligo per gli utenti del servizio di:
  - a) rispettare tutte le disposizioni indicate dall'Amministrazione Comunale e tutte le indicazioni riportate sui contenitori stessi, oltre che negli appositi cartelli affissi presso le Stazioni Ecologiche;
  - b) contribuire alla buona conservazione dei contenitori e delle attrezzature;
  - c) rispettare la destinazione d'uso dei beni e materiali forniti per incentivare il conferimento differenziato;
  - d) tenere separati i flussi dei rifiuti pericolosi appartenenti a categorie diverse ovvero rifiuti pericolosi dai rifiuti non pericolosi.
3. Gli utenti che usufruiscono di un eventuale servizio di raccolta domiciliare, se istituito, devono:
  - a) evitare di esporre materiali difformi da quelli consentiti dall'ente gestore di tale servizio;
  - b) collocare i materiali da consegnare a piano terra in posizione da non ostacolare la libera circolazione, nel giorno e orario indicato dagli addetti al servizio.
4. Chiunque abbandoni rifiuti nel suolo, sul suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento nel rispetto delle norme vigenti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art.36 del presente Regolamento.
5. A tal fine, il Sindaco, con propria ordinanza, dispone a carico del trasgressore le operazioni necessarie allo sgombero ed il termine entro cui provvedere. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
6. Chiunque violi il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, per soddisfare le condizioni di cui art.4, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art.36 del presente Regolamento.
7. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita (parimenti la cernita è proibita nella Stazione Ecologica Attrezzata in carenza di espressa autorizzazione da parte del responsabile comunale). Gli utenti dei servizi sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

#### **ART. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI**

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. nell'ambito della propria competenza, dell'A.R.P.A. nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alla organizzazione vigente del servizio, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità regionale.



2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della Sicurezza Pubblica.

#### **ART. 10 FORME DI GESTIONE**

1. La gestione di rifiuti di cui ai Titoli II e III del presente Regolamento viene esplicitata dal Comune direttamente o mediante Azienda Consortile o Ditta appaltatrice autorizzate ai sensi degli artt.27 e 28 del D. Lgs. 22/97.
2. Il Gestore é tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti di propria competenza, per il successivo inoltro alla Regione ed alla Provincia ai sensi dell'art.21, comma 6 del D. Lgs. 22/97.

### **TITOLO II**

#### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

#### **ART. 11 DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO**

1. Il presente Titolo riguarda le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata.
2. Criteri di ordine generale:
  - a) i rifiuti urbani ingombranti e non, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore negli appositi contenitori.
  - b) il produttore é tenuto a adottare opportune precauzioni al fine di evitare qualsiasi dispersione dei rifiuti o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito riportate relativamente alle singole tipologie di rifiuto.
  - c) prima del conferimento al servizio pubblico di raccolta il produttore dei rifiuti speciali assimilati e non, può effettuare un deposito temporaneo, ovverosia un raggruppamento dei rifiuti stessi ai sensi e nel rispetto dei requisiti riportati nell'Art.2, lettera j).
3. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, devono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento al servizio pubblico di raccolta, in idonei contenitori o sacchi robusti con chiusura, da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.
4. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
  - a) i rifiuti ingombranti;
  - b) i rifiuti pericolosi;
  - c) i rifiuti speciali non assimilati (fra cui rif.inerti, rif.ospedalieri, rif.cimiteriali, parti di veicoli, ecc.);
  - d) sostanze liquide;
  - e) materiali accesi.
5. E' vietato introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli indicati in cartelli o scritte apposti o diversi dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.
6. Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurne al minimo il volume.
7. Le lattine in alluminio e gli imballaggi in plastica, devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti nelle stazioni ecologiche, opportunamente schiacciati al fine di ridurne l'ingombro.  
E' vietato introdurre nei cassonetti rifiuti sciolti.



8. I rifiuti devono essere preventivamente raccolti in sacchetti di plastica chiusi per impedirne la dispersione e per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
9. L'utente del servizio di raccolta è tenuto ad accertarsi che dopo l'introduzione dei propri rifiuti il coperchio del cassonetto si chiuda regolarmente, in caso contrario e ogniqualvolta i contenitori dovessero risultare già colmi, l'utente è tenuto ad immettere i propri rifiuti nei cassonetti successivi; il conferimento dei rifiuti eseguito in violazione del presente comma ovvero in prossimità dei contenitori già colmi è considerato alla stregua dell'abbandono dei rifiuti e come tale sanzionato.

## **TITOLO II**

### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

#### **ART. 12 FINALITÀ DEL SERVIZIO E CRITERI GENERALI**

1. Il Comune, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento, attiva e gestisce un servizio di raccolta differenziata, per conseguire le seguenti finalità:
  - a) consentire un più facile recupero delle frazioni di rifiuti per le quali esista o possa essere promosso un mercato;
  - b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - c) contenere gli spazi necessari per le discariche ed assicurare il miglioramento delle caratteristiche degli effluenti da esse prodotti, biogas e percolato;
  - d) migliorare il rendimento dei processi di trattamento termico finalizzati al recupero energetico;
  - e) favorire la produzione di composti di qualità garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati.
2. La raccolta differenziata viene gestita mediante la collocazione sul territorio di un congruo numero Stazioni Ecologiche di Base ed una Stazione Ecologica Attrezzata.
3. Il Comune può graduare l'attuazione dei programmi di raccolta differenziata nelle varie zone del territorio per esigenze di servizio o per realizzare sperimentazioni.
4. Per l'attuazione dei programmi di raccolta differenziata e per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, gli utenti del servizio dovranno conferire separatamente le varie frazioni dei rifiuti negli appositi contenitori posti nelle Stazioni Ecologiche di Base ovvero effettuare il conferimento diretto presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

#### **ART. 13 TIPOLOGIA DEI RIFIUTI DA SELEZIONARE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO**

1. Nel rispetto dei criteri previsti dal precedente articolo il Comune istituisce i servizi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

##### **2. Farmaci scaduti**

I rifiuti costituiti da farmaci scaduti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori ubicati all'interno o all'esterno delle farmacie negli orari di esercizio al pubblico.

I punti vendita individuati dal Comune come luogo dove ubicare i contenitori per la raccolta differenziata, sono tenuti a collaborare per il buon esito dell'iniziativa e a consentire che la clientela possa servirsene liberamente.

##### **3. Pile esaurite**

I rifiuti costituiti da pile esaurite dovranno essere conferiti negli appositi contenitori ubicati all'interno dei relativi punti vendita, negli orari di esercizio al pubblico.

I punti vendita individuati dal Comune come luogo dove ubicare i contenitori per la raccolta differenziata suddetta, sono tenuti a collaborare per il buon esito dell'iniziativa e a consentire che la clientela possa servirsene liberamente.

#### **4. Frazione organica**

Il Comune può attivare in forma sperimentale o permanente il servizio di raccolta separata della frazione organica dei rifiuti domestici e dei residui di giardinaggio che dovranno essere conferiti separatamente dagli altri rifiuti urbani al fine di rendere possibile un agevole compostaggio.

E' consentito, nonché incentivato, il compostaggio domestico attraverso il riciclaggio, presso l'abitazione dell'utente, degli scarti organici domestici e del materiale facilmente fermentabile (resti del giardino) da effettuarsi anche con l'uso di apposite compostiere messe a disposizione dall'Azienda alla quale è affidato il servizio.

Tale attività dovrà essere svolta senza recare danno al vicinato nonché costituire pericolo per la tutela della igiene pubblica.

#### **5. Rifiuti urbani ingombranti**

I rifiuti urbani ingombranti, mobili o beni durevoli individuati all'art. 6, del presente Regolamento, devono essere di norma conferiti al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene simile, il quale ha l'obbligo di ritirarli. Qualora non sia possibile tale tipo di conferimento è istituito un servizio di raccolta presso la Stazione Ecologica Attrezzata di Vergato, all'interno del magazzino comunale.

Tali beni possono essere conferiti anche ai centri di raccolta appositamente istituiti ai sensi dell'art. 44, comma 2 del D. Lgs. 22/97 o direttamente alla Discarica dell'Azienda alla quale è affidato il servizio.

Nelle località ove non fossero previste stazioni ecologiche attrezzate, i cittadini che devono smaltire beni durevoli, possono concordare telefonicamente, con l'ufficio comunale preposta e/o col gestore del servizio, data e modalità del ritiro.

#### **6. Carta e cartoni**

Il conferimento di carta e piccoli cartoni opportunamente sminuzzati, deve essere effettuato negli appositi contenitori di colore azzurro ubicati sul territorio comunale, generalmente nei pressi dei contenitori per r.s.u.. I cartoni voluminosi devono essere obbligatoriamente conferiti presso la Stazione Ecologica posta all'interno del magazzino comunale di Vergato ovvero affidati alla raccolta svolta da Associazioni di Volontariato regolarmente autorizzate.

#### **7. Vetro**

I rifiuti costituiti da materiale vetroso devono essere conferiti negli appositi contenitori verdi ubicati sul territorio comunale, generalmente nei pressi dei contenitori per r.s.u., ovvero presso la Stazione Ecologica posta all'interno del magazzino comunale di Vergato.

#### **8. Lattine di alluminio**

Rifiuti di questo tipo devono essere conferiti negli appositi contenitori verdi ubicati sul territorio comunale, generalmente nei pressi dei contenitori per r.s.u., ovvero presso la Stazione Ecologica posta all'interno del magazzino comunale di Vergato.

#### **9. Metalli e materiali ferrosi**

I rifiuti metallici vanno conferiti separatamente presso l'apposita vasca ubicata presso la Stazione Ecologica posta all'interno del magazzino comunale di Vergato.

#### **10. Contenitori in plastica**

La raccolta di questo tipo di rifiuti avviene mediante la collocazione sul territorio di appositi contenitori di colore giallo.

Sono comunque esclusi dalla raccolta differenziata i contenitori in plastica etichettati con i simboli: T, T+, F, F+, Xn, Xi, C, O, N.

#### **11. Legno**

Fatta salva la possibilità di utilizzare il legno non impregnato con sostanze tossiche come combustibile per il riscaldamento domestico e la cottura dei cibi, il legno (cassette, bancali, assi, scarti di potatura con diametro superiore ai 10 cm) dovrà essere conferito presso l'apposita vasca ubicata presso la Stazione Ecologica posta all'interno del magazzino comunale di Vergato.

## **12. Oli esausti**

La raccolta differenziata di oli esausti deve essere attivata dal produttore del rifiuto secondo quanto previsto al precedente art. 7.

## **13. Inerti**

Piccoli quantitativi di inerti (max 0,5 m3) prodotti a livello domestico, non possono essere scaricati nei normali cassonetti e possono essere conferiti, previo accordi telefonici con l'ufficio comunale preposto, presso la Stazione Ecologica posta all'interno del magazzino comunale di Vergato. Quantitativi superiori devono essere conferiti presso impianti di riciclaggio o discariche di cava autorizzate.

## **art. 14 MODALITÀ DEL SERVIZIO, STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA**

1. I contenitori per la raccolta differenziata dislocati sul territorio, devono essere distribuiti in modo da soddisfare nella maniera più efficiente le esigenze dei vari bacini con utenze potenziali significative; la volumetria dei contenitori, il numero degli stessi e la distanza dall'utenza, discende da un'analisi che tiene conto della produzione annua delle singole frazioni merceologiche raccolte, del numero di utenti della zona, del tipo di ubicazione e della frequenza delle operazioni di svuotamento.
2. Per agevolare il conferimento differenziato, il Comune definisce un congruo numero di Stazioni Ecologiche di base, ossia appositi siti ove sono ubicati i vari contenitori stradali per la raccolta differenziata.
3. Le stazioni di base sono concepite in modo da salvaguardare il decoro urbano, sono munite di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrano agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso della stazione stessa. Lo svuotamento dei contenitori da parte degli automezzi a tale scopo adibiti deve avvenire in modo agevole e senza intralciare il traffico, altrettanto agevolmente deve essere possibile compiere operazioni di pulizia dei siti stessi.
4. Presso le Stazioni di base conferiscono i rifiuti differenziati unicamente i privati; i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani devono conferire secondo le modalità stabilite nei precedenti art.li 6, 7, 11, 12,13.
5. Al fine di incrementare la quantità e la qualità dei rifiuti differenziati e per agevolare gli utenti oltre che per esercitare un maggior controllo nella fase del conferimento differenziato è stata istituita una Stazione Ecologica Attrezzata.
6. La Stazione Ecologica Attrezzata é realizzata secondo le indicazioni contenute nella L.R. 27/94 e successive modifiche ed é dotata di apposita cartellonistica esterna di segnalazione con gli orari di accesso al pubblico, di insegna e di cartelloni interni mobili per indicare le tipologie dei materiali raccolti nei vari contenitori o vasche.
7. La Stazione Ecologica Attrezzata è parzialmente custodita da personale comunale o da volontari di associazioni convenzionate, muniti di un tesserino di riconoscimento, fornito dall'Amministrazione Comunale, che lo identifichi.
8. Gli orari di accesso da parte dell'utenza, e le frazioni di rifiuti conferibili, sono stabili da apposite determinazioni della U.O. comunale interessata..
9. Il Comune mediante apposita convenzione può cedere la gestione della Stazione ad un'Azienda consortile o Ditta appaltatrice purché iscritta all'Albo Gestori.
10. L'Ente gestore, qualora sia ritenuto necessario, é tenuto ad ottemperare gli obblighi gestionali, autorizzatori ed amministrativi previsti dal D.Lgs. 22/97.

#### **art. 15 MODALITÀ DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA**

1. Al fine di garantire un livello adeguato di informazione sul servizio di raccolta differenziata e sulla gestione dei rifiuti, premessa indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefissati, l'Amministrazione Comunale individua come forme di divulgazione opuscoli, manifesti, riviste comunali, incontri pubblici, cartellonistica stradale.
2. Tale comunicazione dovrà essere ad elevata diffusione e contenere le più ampie informazioni sull'organizzazione nell'ambito comunale, dei servizi di raccolta differenziata relativamente a materiale da conferire e modalità di conferimento, ubicazione delle Stazioni Ecologiche di base e della Stazione Ecologica Attrezzata, eventuali programmi di incentivazione per i cittadini.
3. Il Comune renderà pubblico alla cittadinanza il rendiconto annuale dei risultati qualitativi, quantitativi ed economici della raccolta differenziata.

#### **art. 16 RAPPORTI CON IL "VOLONTARIATO".**

1. Ai fini del buon esito della raccolta differenziata il Comune riconosce come contributi validi le attività delle associazioni di volontariato che operano, ispirate da scopi umanitari e/o ambientali e senza fini di lucro.
2. Condizione necessaria a che le associazioni di cui sopra collaborino alla raccolta differenziata è che, siano autorizzate dal Comune ad intervenire in ambiti ben precisi e con modalità definite da appositi accordi.
3. Le associazioni di volontariato che intendano avviare progetti di raccolta differenziata dovranno presentare al Comune il progetto nonché dimostrare di possedere i requisiti idonei alla realizzazione dello stesso (attrezzature, mezzi di trasporto, aree per la raccolta, garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli di intesa con aziende che operano il riciclaggio dei materiali).
4. Le iniziative di volontariato alla raccolta differenziata potranno riguardare solo le seguenti frazioni merceologiche e non dovranno comunque entrare in conflittualità con gli analoghi servizi comunali:
  - a) frazione secca (carta, cartone, plastica);
  - b) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquido;
  - c) alluminio in forma di lattine per liquidi;
  - d) metalli;
  - e) rifiuti ingombranti di tipo domestico
  - f) verde da giardini;
5. Le associazioni non potranno comunque procedere alla raccolta di:
  - a) frazione umida dei rifiuti urbani;
  - b) rifiuti urbani pericolosi;
  - c) farmaci scaduti;
  - d) rifiuti speciali assimilati;
  - e) oli e batterie auto.
6. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di rifiuti raccolti ed effettivamente avviati al riciclaggio. Il rendiconto avallato da contratti o protocolli di intesa con aziende autorizzate ai sensi del D. Lgs. 22/97 ad operare nel campo del riciclaggio, le associazioni dovranno altresì attestare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
7. Le associazioni di volontariato dovranno rispettare le norme di sicurezza, le norme igienico-sanitarie, le disposizioni urbanistiche e le consuetudini di decoro cittadino, in particolare dovranno:
  - a) arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
  - b) evitare lo spargimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
  - c) osservare le norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori anche se volontari;
  - d) garantire la pulizia e il decoro delle aree di raccolta dei rifiuti;
  - e) non creare alcun intralcio al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

## **art. 17 SANZIONI**

1. Fatti salvi eventuali altri oneri previsti per legge, chiunque smaltisca rifiuti in zone o aree in cui è stato istituito un servizio di raccolta differenziata, non utilizzando gli appositi contenitori, è punito con una sanzione amministrativa come riportato nell'art. 40 del presente Regolamento.
2. Analoghe sanzioni si applicano a quanti abbandonino i rifiuti per i quali è stata istituita la raccolta differenziata, all'esterno degli appositi contenitori qualora risultino ancora capienti, o chi li smaltisca in contenitori previsti per tipologie di rifiuti diversi, ed ai rivenditori che non accettino di ritirare i rifiuti dalla clientela, come meglio specificato all'art. 13.
3. Sono altresì sanzionate le violazioni ai seguenti divieti compiute presso la Stazione Ecologica Attrezzata:
  - a) divieto di accedere alla stazione al di fuori degli orari di apertura al pubblico;
  - b) divieto di asportare materiale precedentemente conferito o di effettuare cernite di materiali senza debita autorizzazione;
  - c) divieto di abbandonare materiali al di fuori della stazione o nei pressi dell'ingresso;
  - d) divieto di accesso ai contenitori, alle vasche o ai luoghi di stoccaggio senza debita autorizzazione;
  - e) divieto di agire in modo difforme dalle disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione o comunque dalle indicazioni impartite dal personale incaricato alla sorveglianza.

## **art. 18 MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

### **1. Indicazioni generali**

1. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità, dovranno obbligatoriamente definire con il Comune la soluzione più idonea al loro smaltimento.
2. I produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani solo per qualità, non sono tenuti al conferimento obbligatorio degli stessi al servizio pubblico di gestione ed alla corresponsione della relativa tariffa, a condizione che presentino al Comune idonea documentazione delle quantità prodotte di tali rifiuti e il contratto con la ditta che ne effettua la gestione.
3. I rifiuti speciali assimilati agli urbani solo per qualità possono altresì essere conferiti al servizio pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D. Lgs. 22/97, previo stipula di apposita convenzione, nel limite quantitativo di 10 Kg/m<sup>2</sup>, ovvero 0,1 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> di produzione annua riferita alla superficie destinata all'attività.
4. Restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43 comma 3 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

### **2. Classificazione dei rifiuti speciali assimilati**

1. E' possibile raggruppare i rifiuti speciali assimilati in due classi:
  - a) rifiuti che possono essere agevolmente avviati alla raccolta differenziata, al riciclaggio, al recupero, al riuso ovvero rifiuti per i quali esistono Consorzi Obbligatori a tal scopo istituiti;
  - b) rifiuti di difficile raccolta differenziata o per i quali non esistono soluzioni efficienti di riciclaggio, recupero, riuso e la cui destinazione più idonea sia lo smaltimento definitivo.
2. La classificazione dei rifiuti non é fissa ed immutabile ma dipende dall'evoluzione tecnologica e dall'andamento dei mercati.
3. In caso di incertezza per la classificazione dei rifiuti secondo le due tipologie sopra evidenziate, farà testo l'esistenza di un servizio di raccolta differenziato istituito dal Comune o la fattibilità della sua istituzione.
4. In ogni caso, la classificazione sarà effettuata a giudizio insindacabile del Comune sulla base delle informazioni sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti che le aziende sono tenute a fornire.

### **3. Modalità di conferimento**

1. Per i rifiuti di cui al precedente punto a) sussiste l'obbligo della raccolta differenziata, sia che il servizio venga svolto dall'eventuale Servizio Comunale, sia che si realizzi mediante intervento di ditta terza autorizzata alla gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 22/97.
2. I produttori di rifiuti speciali assimilati per qualità e quantità agli urbani, nei limiti stabiliti dal precedente art. 13, e rientranti nella classe a) del precedente punto, dovranno provvedere ad effettuare il conferimento a ditta terza autorizzata garantendone il riciclaggio, il riuso o il recupero, usufruendo di una riduzione proporzionale della tariffa.
3. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità, nei limiti stabiliti dal precedente Art. 13, e rientranti nella classe b) del precedente punto, potranno optare per una delle seguenti soluzioni di seguito esposte:
  - a) effettuare direttamente il conferimento degli stessi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti secondo le modalità più avanti evidenziate, pagando la tariffa ad essi relativa;
  - b) effettuare il conferimento a ditta terza autorizzata.
4. L'organizzazione del servizio pubblico sarà articolata sulla base di criteri di efficienza ed economicità secondo varie modalità che di caso in caso l'Amministrazione Comunale individuerà come ottimali. Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti a) e b) potrà aver luogo presso:
  - a) la Stazione Ecologica Attrezzata;
  - b) cassonetti o altri contenitori posti su aree pubbliche e liberamente fruibili;
  - c) cassonetti o altri contenitori posti su aree private;
  - d) contenitori posti su aree pubbliche e utilizzabili solo da utenti ben individuati.
5. I punti presso i quali effettuare il conferimento ovvero i siti ove sono ubicati i contenitori sono individuati dal Comune.

#### **art. 19 CAPACITÀ DEI CONTENITORI PER RSU E LORO COLLOCAZIONE**

1. I contenitori destinati ad accogliere i rifiuti solidi ed i rifiuti speciali assimilati, saranno di norma collocati in area pubblica, in condizioni funzionali al servizio.
2. E' ammessa in caso di impossibilità di collocazione su area pubblica, la collocazione dei contenitori su area privata, previo accordo con la Proprietà. In tal caso l'accesso al contenitore ed il suo effettivo utilizzo, dovranno essere assicurati a tutti gli utenti per i quali tale contenitore é stato collocato.
3. In generale la distribuzione dei contenitori per i rifiuti solidi urbani ed assimilati, la loro volumetria, il loro numero, la distanza degli stessi dall'utenza tiene conto criteri generali a cui si ispira il presente regolamento
4. Tutti i punti presso i quali l'utente può effettuare il conferimento dei rifiuti, sono segnati su apposita mappa allegata al presente Regolamento ed aggiornata con regolarità.
5. È fatto divieto assoluto all'utenza di spostare i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.
6. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di interventi attuativi di comparto attraverso Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di informazioni fornite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

#### **art. 20 AMBITO DI AZIONE DEL SERVIZIO**

1. In via generale il servizio di raccolta Rsu è istituito su tutto il territorio comunale; qualora esistano zone per le quali non appare opportuno e necessario istituire il servizio di raccolta RSU, dovrà prevedersi la perimetrazione entro la quale é istituito il servizio di raccolta dei rifiuti.
2. Tale perimetrazione sarà indicata nella planimetria ove é anche riportata la distribuzione dei punti di conferimento dei rifiuti.
3. Eventuali modifiche del perimetro che si rendessero necessarie per ragioni tecniche di servizio saranno apportate mediante atto deliberativo del Consiglio Comunale.



4. La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al Comune che provvede in relazione alle tecnologie adottate per singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.4 del presente Regolamento.

**art. 21 AREE ESTERNE AL PERIMETRO DI RACCOLTA**

1. L'intero ciclo di gestione dei rifiuti prodotti nell'area non coperta dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art.4 del presente Regolamento. Pertanto anche per queste utenze sono pienamente vigenti i divieti ed i criteri di comportamento di cui all'art.8 del presente Regolamento, i criteri e prescrizioni contenute negli art.li 11, 12, 13 in merito alla raccolta differenziata.
2. In particolare i rifiuti urbani devono essere conferiti nei contenitori più vicini, ed é assolutamente vietato bruciare i rifiuti solidi di qualsiasi natura e provenienza.

**art. 22 TRASPORTO DI RIFIUTI PER IL CONFERIMENTO**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi idonei le cui caratteristiche o stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art.4 del presente Regolamento.
2. I veicoli utilizzati per il prelievo ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, ecc.).

**TITOLO III**

**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

**art. 23 DEFINIZIONE**

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.

**art. 24 RACCOLTA E TRASPORTO**

1. Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni é effettuato ordinariamente dal Comune entro il perimetro del centro abitato.
2. L'ampliamento del perimetro di svolgimento del servizio viene attivato, ove necessario, esclusivamente:
  - a) nelle strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche;
  - b) nelle strade vicinali classificabili di uso pubblico ai sensi del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche;
  - c) nei tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati;
  - d) nelle strade private soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
    - d1) siano aperte al pubblico transito senza limitazioni (cancelli, sbarre, cartelli, catene, cippi, ecc.);
    - d2) siano dotate di sistema di regolare pavimentazione permanente su carreggiata e marciapiede;
    - d3) siano dotate di smaltimento delle acque meteoriche (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).



3. Il servizio di raccolta di trasporto e successivo trattamento dei rifiuti rinvenuti e di quelli prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché delle scarpate stradali e ferroviarie effettuato entro il territorio comunale é a carico degli Enti competenti.
4. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Comune che provvede in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

#### **art. 25 CONTENITORI PER RIFIUTI ESTERNI**

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia e del decoro delle aree pubbliche e quindi di ridurre il quantitativo dei rifiuti esterni, sono installati e gestiti a cura del Comune appositi contenitori, tenendo conto anche di esigenze straordinarie quali manifestazioni, feste, ecc.
2. I contenitori sono periodicamente puliti a cura del Comune, al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

#### **art. 26 PULIZIA DI FABBRICATI E AREE ESTERNE**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono pertanto tenerli liberi da materiali di scarto anche abbandonati da terzi.
2. A tale scopo sono tenuti a realizzare le opere necessarie ad evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati fissando le modalità e il termine entro il quale procedere alla bonifica delle zone interessate; trascorso inutilmente detto termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

#### **art. 27 PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI PARZIALMENTE EDIFICATI O NON EDIFICATI**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni edificati e non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi sono tenuti a conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e rifiuti di ogni genere anche abbandonati da terzi.
2. A tal fine sono tenuti a predisporre ed attuare misure idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di inadempienza il Comune attuerà in danno ai soggetti interessati le misure di cui al comma 3 del precedente articolo 26.

#### **art. 28 PULIZIA DEI MERCATI**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono tenere costantemente pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispetti posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla loro attività e dopo aver ridotto al minimo il volume degli stessi, conferendoli negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta ovvero rispettare le disposizioni in materia di raccolta differenziata.
2. I rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori non possono essere abbandonati al suolo allo stato in cui si trovano.
3. Tali rifiuti, a cura del detentore dovranno essere almeno racchiusi in idonei sacchi o contenitori monouso e conferiti nei contenitori più vicini.

#### **art. 29 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI COMMERCIALI O PUBBLICI ESERCIZI**

1. I gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi, che usufruiscono di posteggi su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, devono provvedere alla corretta pulizia dell'area occupata,

predisponendo a tal fine, indipendentemente dai tempi con cui viene effettuato il servizio pubblico di spazzamento, idonee misure tra cui quella di installare e gestire a propria cura e spese adeguati contenitori.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani interni. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

**art. 30 AREE TEMPORANEAMENTE ADIBITE A MANIFESTAZIONI VARIE, FIERE E SAGRE, POSTEGGIO DI SPETTACOLI VIAGGIANTI E LUNA PARK**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, devono essere tenute costantemente pulite durante l'uso e lasciate tali dopo l'uso dagli occupanti stessi. Ogni eventuale onere connesso al potenziamento o all'impiego straordinario del servizio normalmente svolto dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi ed essere concordato preventivamente con l'ufficio comunale competente.
2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare su strade, piazze, e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, manifestazioni di carattere culturale, sportivo ecc., ovvero iniziative quali sagre, feste ecc. anche senza scopo di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali il programma dell'iniziativa indicando le aree che si intendono effettivamente utilizzare e a provvedere direttamente o tramite accordo con il Comune alla pulizia delle stesse dopo l'uso. Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

**art. 31 CARICO E SCARICO DI MERCI E DI MATERIALI VARI**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di materiali a seguito delle quali si originino rifiuti o materiali di scarto su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, deve provvedere ad effettuare l'opportuna pulizia dell'area stessa al termine delle proprie operazioni.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, il soggetto interessato è tenuto ad effettuare la pulizia al termine di ogni singola fase.
3. In caso di inadempienza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio presso il quale ha avuto luogo l'operazione di carico e/o scarico, il quale potrà rivalersi della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, che saranno altresì passibili delle sanzioni amministrative di Legge e di Regolamento.

**art. 32 ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI**

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di garantirne il regolare deflusso.
2. È fatto divieto assoluto di introdurre rifiuti di qualsiasi tipo nei pozzetti stessi, ovvero di utilizzare tali pozzetti per lo scarico di qualsiasi residuo di lavorazioni varie.
3. In caso di inadempienza, la pulizia è effettuata direttamente dai responsabili inadempienti, che saranno altresì passibili delle sanzioni amministrative di Legge e di Regolamento.

**art. 33 ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI E BONIFICA DEI SITI INTERESSATI**

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli addetti alla repressione delle violazioni di cui ai successivi art.li 36 e 37, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto a procedere alla raccolta ed al corretto recupero e/o smaltimento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni amministrative previste per Legge e per Regolamento.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale

termine, il Comune procede d'urgenza alla pulizia ed al riassetto della zona a spese dei soggetti interessati.

3. Chiunque cagioni anche in maniera accidentale, o rischi di cagionare il superamento dei parametri minimi di inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e non, siano esse pubbliche o private é tenuto a provvedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate nel rispetto della prassi burocratica di cui all'art.27 del D. Lgs. 22/97.
4. In caso di inadempienza, o nel caso in cui i responsabili non siano individuabili, il Comune o altri Enti, provvedono alla realizzazione delle opere di cui sopra, e le spese sostenute a tal fine sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime ai sensi e per gli effetti dell'art.2748, comma 2 del Codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquisiti da terzi sull'immobile.
5. Nel caso in cui il cambiamento di destinazione d'uso comporti l'adeguamento dell'area a parametri di contaminazione più restrittivi, l'interessato é tenuto a procedere a proprie spese alle necessarie opere di bonifica ambientale sulla base di un apposito progetto che é approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6, dell'art.27 del D. Lgs. 22/97.

#### **art. 34 DISPOSIZIONI IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O DI PIOGGE INTENSE**

##### **1. Precipitazioni nevose**

1. In caso di nevicate, il Servizio Pubblico, sulla scorta del piano di intervento adottato dalla Amministrazione, provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
  - a) rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spazi prospicienti i servizi pubblici essenziali ed i luoghi di pubblico interesse;
  - b) lo spargimento, in relazione alle condizioni climatiche e di temperatura esterna, di cloruri per dissolvere neve e ghiaccio o di materiali inerti per limitare la pericolosità per il transito veicolare o pedonale;
2. E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio che fronteggia la pubblica via o agli esercenti di attività commerciali e artigianali con affacci sulla pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve per la larghezza necessaria ( di norma il fronte del fabbricato affacciato sulla pubblica via) per consentire gli accessi alle abitazioni ed alle attività medesime.

##### **2. Piogge intense**

1. Compete al Servizio Pubblico il mantenimento in buona efficienza e libera da rifiuti delle caditoie stradali e degli altri sistemi di raccolta delle acque meteoriche.
2. In via generale, è sempre vietato a chiunque, perseguire azioni che ostruiscano o danneggino la rete e gli impianti pubblici di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
3. Ogni proprietà privata è tenuta al rispetto di questa norma:
  - a) con l'obbligo agli abitanti di ogni edificio che fronteggia la pubblica via o agli esercenti di attività commerciali e artigianali con affacci sulla pubblica via, di mantenere in perfetta efficienza la rete privata di scolo delle acque meteoriche;
  - b) raccogliendo tutte le acque meteoriche con appositi sistemi di raccolta che devono obbligatoriamente essere convogliati nella fognatura pubblica.

#### **art. 35 DISPOSIZIONI DIVERSE**

##### **1. Conduzione di animali su vie e in spazi d'uso pubblico**

Le persone che conducono cani o altri animali per strade o aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle defezioni. Dovranno pertanto, provvedere direttamente all'eliminazione degli escrementi solidi dotandosi di strumenti appositi.

**2. Attività di costruzione**

Chi effettua attività di costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico eventualmente sporcate da dette attività, e in ogni caso a non abbandonarvi residuo alcuno.

**3. Salvaguardia dei contenitori per il servizio**

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto alle sanzioni previste per Legge e per Regolamento comunale.

## **TITOLO IV**

### **CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO**

#### **art. 36 CONTROLLI**

1. In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale, in particolare dall'art.20 del D. Lgs. 22/97, le Province sono preposte al controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e delle leggi vigenti oltre che la vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

#### **art. 37 ORGANI DELEGATI**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori degli organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.
2. Le violazioni al presente Regolamento possono essere segnalate anche dalle Guardie Ecologiche volontarie, dai dipendenti del Comune appositamente incaricati e dal personale incaricato alla sorveglianza della Stazione Ecologica all'interno della stessa e nell'area adiacente.
3. Le segnalazioni di violazione dovranno essere trasmesse per iscritto al Corpo di Polizia Municipale.

#### **art. 38 TASSA/TARIFFA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni assimilati e non, é dovuta al Comune la tassa/tariffa prevista dalla legge. Per le modalità di definizione della stessa si farà riferimento al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa/tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani interni.

#### **art. 39 ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI DI NORME PRECEDENTI E OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la esecutività della deliberazione e la successiva pubblicazione per gg. 15 all'Albo Pretorio del Comune, come previsto dallo Statuto Comunale.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 22/97 e relative norme tecniche di attuazione, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

#### **art. 40 SANZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo V del D. Lgs. 22/97, le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative a norma della L. n° 689/81 e successive modifiche e dell'art.35 della L. R. n° 27 del 12/07/1994, come previsto dalla tabella riepilogativa seguente:

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO E SANZIONI	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA entro 60 gg.
Art. 7 , punto 1	<b>Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati.</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 80,00	€ 100,00
Art. 7, punto 2 comma 1	<b>Beni durevoli</b> Mancato conferimento dei rifiuti da beni durevoli presso i rivenditori degli stessi, i centri di gestione all'uopo istituiti ovvero presso la Stazione Ecologica Attrezzata Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a €600,00	€ 200,00
Art. 7, punto 2 comma 2	<b>Rifiuti Sanitari</b> Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) sanzionato dall'articolo 51, comma 6 del D. Lgs. 22/97 con pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri.	NON AMMESSO
Art. 7, punto 2 comma 3	<b>Veicoli a Motore</b> Conferimento dei veicoli a motore in luogo diverso dai centri di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione, ovvero presso concessionari o succursali della casa costruttrice Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a €600,00	€ 200,00
Art. 7, punto 2 comma 4	<b>Oli esausti, beni in polietilene</b> Conferimento in luogo diverso dai Consorzi per il recupero. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a €600,00	€ 200,00
Art. 7, punto 3	<b>Miscelazione di rifiuti pericolosi</b> Chiunque proceda alla miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all'art. 7, sanzionato dall'articolo 51, comma 11 lettera b del D. Lgs. 22/97, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00.	NON AMMESSO
Art. 8, punto 1	<b>Abbandono di rifiuti</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a €600,00 Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di cui all'articolo 8 comma 3, sanzionato dall'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 22/97, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.	€ 200,00 ----- € 50,00
Art. 8, punto 2	<b>Mancata osservanza dei divieti e dei criteri di comportamento</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 50,00 .	€ 50,00
Art. 8, punto 3	<b>Divieto di cernita</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 50,00 .	€ 50,00
Art. 11	<b>Mancato sminuzzamento dei cartoni voluminosi o mancato schiacciamento di lattine ed imballaggi di plastica</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 50,00 .	€ 50,00
Art. 11	<b>Conferimento nei cassonetti di rifiuti sciolti, liquidi o accessi</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 80,00 .	€ 60,00
Art. 11	<b>Uso improprio dei cassonetti e materiali forniti</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da E 30 a E 300 .	€ 60,00

Art. 12, 13	<b>Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 50,00 .	€ 50,00
Art. 14	<b>Mancata osservanza dei criteri che regolamentano le Stazioni Ecologiche</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 80,00 .	€ 100,00
Art. 19	<b>Spostamento dei cassonetti</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 80,00 .	€ 60,00
Art. 21	<b>Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 80,00 .	€ 100,00
Art. 27	<b>Mancata pulizia dei terreni privati edificati e non edificati</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 . Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 .	€ 200,00
		€ 100,00
Art. 28	<b>Mancata pulizia dei mercati.</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 .	€ 200,00
		€ 100,00
Art. 29	<b>Mancata pulizia di aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo.</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 . Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire E 50 a E 300.	€ 200,00
		€ 100,00
Art. 30	<b>Mancata pulizia aree adibite a luna park, circhi, manifestazioni pubbliche.</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.	€ 200,00
		€ 100,00
Art. 31	<b>Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico.</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.	€ 200,00
		€ 100,00
Art. 32	<b>Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali.</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.	€ 200,00
Art. 34 Comma 2	<b>Disposizioni in caso di precipitazioni</b> Versamento di scarichi sulla pubblica via senza adeguato sistema di raccolta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.	€ 100,00
Art. 36, comma 1	<b>Sporco da deiezioni animali in suolo pubblico.</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 80,00.	€ 100,00
Art. 36, comma 2	<b>Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico e privato ad uso pubblico.</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.	€ 200,00
		€ 100,00



Art. 36, comma 3	<b>Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana.</b> Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € <del>60</del> ,00.	€ 100,00
---------------------	--	----------

## Sommario

<b><u>TITOLO I</u></b>	<b>2</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
ART. 2 DEFINIZIONI .....	2
ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
ART. 4 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE .....	4
ART. 5 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE .....	5
ART. 6 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI .....	5
ART. 7 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI .....	5
ART. 8 CRITERI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI .....	7
ART. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	7
ART. 10 FORME DI GESTIONE .....	8
<b><u>TITOLO II</u></b>	<b>8</b>
<b>NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....</b>	<b>8</b>
ART. 11 DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO .....	8
<b><u>TITOLO II</u></b>	<b>9</b>
<b>NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA .....</b>	<b>9</b>
ART. 12 FINALITÀ DEL SERVIZIO E CRITERI GENERALI .....	9
ART. 13 TIPOLOGIA DEI RIFIUTI DA SELEZIONARE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO .....	9
ART. 14 MODALITÀ DEL SERVIZIO, STAZIONI ECOLOGICHE DI BASE E ATTREZZATA .....	11
ART. 15 MODALITÀ DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA .....	12
ART. 16 RAPPORTI CON IL "VOLONTARIATO" .....	12
ART. 17 SANZIONI .....	13
ART. 18 MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	13
ART. 19 CAPACITÀ DEI CONTENITORI PER RSU E LORO COLLOCAZIONE.....	14
ART. 20 AMBITO DI AZIONE DEL SERVIZIO.....	14
ART. 21 AREE ESTERNE AL PERIMETRO DI RACCOLTA.....	15
ART. 22 TRASPORTO DI RIFIUTI PER IL CONFERIMENTO .....	15
<b><u>TITOLO III</u></b>	<b>15</b>
<b>NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI .....</b>	<b>15</b>
ART. 23 DEFINIZIONE .....	15
ART. 24 RACCOLTA E TRASPORTO.....	15
ART. 25 CONTENITORI PER RIFIUTI ESTERNI .....	16
ART. 26 PULIZIA DI FABBRICATI E AREE ESTERNE .....	16
ART. 27 PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI PARZIALMENTE EDIFICATI O NON EDIFICATI .....	16
ART. 28 PULIZIA DEI MERCATI .....	16
ART. 29 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI COMMERCIALI O PUBBLICI ESERCIZI .....	16
ART. 30 AREE TEMPORANEAMENTE ADIBITE A MANIFESTAZIONI VARIE, FIERE E SAGRE, POSTEGGIO DI SPETTACOLI VIAGGIANTI E LUNA PARK.....	17
ART. 31 CARICO E SCARICO DI MERCI E DI MATERIALI VARI .....	17
ART. 32 ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI.....	17
ART. 33 ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI E BONIFICA DEI SITI INTERESSATI.....	17
ART. 34 DISPOSIZIONI IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O DI PIOGGE INTENSE .....	18
ART. 35 DISPOSIZIONI DIVERSE .....	18
<b><u>TITOLO IV</u></b>	<b>20</b>
<b>CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>20</b>
ART. 36 CONTROLLI .....	20
ART. 37 ORGANI DELEGATI.....	20
ART. 38 TASSA/TARIFFA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU .....	20
ART. 39 ABROGAZIONI DI NORME PRECEDENTI E OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI.....	20
ART. 40 SANZIONI .....	20